

Commento al Regolamento sulla proroga del blocco dei contratti e congelamento scatti e salari. (DPR 122/2013)

Il **DPR 122/2013** in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre scorso.

Il **blocco dei contratti** in realtà era stato previsto dall'ex Ministro Tremonti ben tre anni or sono, vale a dire nel 2010: il DL 78/2010, aveva previsto lo stop alle procedure negoziali fino al 31 dicembre 2013.

L'anno successivo, estate 2011, Tremonti in una delle pesantissime manovre che caratterizzarono quella fase, esattamente il DL 98/2011, prevede la possibilità di prorogare ancora per un anno il blocco dei contratti attraverso lo strumento del Regolamento.

E questo si è puntualmente verificato ad opera del governo Letta. Vediamo in dettaglio i contenuti del provvedimento.

1) Congelamento dei salari e blocco delle progressioni economiche (art. 9 comma 1 DI 78/2010)

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Viene prorogata la norma che congela i salari dei dipendenti pubblici al 2010 e, cosa grave, congela anche le progressioni di carriera e i passaggi tra le aree che se disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e adesso anche per il 2014, hanno effetti solo giuridici. Vengono escluse le riduzioni previste per i dipendenti pubblici che hanno un trattamento economico superiore ai 90.000 e 150.000 euro per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma. Inclusi nel blocco anche i docenti universitari e AFAM per quanto riguarda gli scatti di anzianità.

2) Blocco degli scatti di anzianità per il personale docente e ATA

*Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 e **2013** non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.*

Viene disposto il blocco degli scatti di anzianità anche per il 2013. Ciò significa che rimarrebbero non coperte due annualità: il 2012 e il 2013. Questa disposizione per la scuola presenta aspetti di forte problematicità perché interviene sui diritti acquisiti. Molti lavoratori hanno già maturato, nel corso del 2013, il diritto allo scatto di anzianità. Di conseguenza sono passati alla classe stipendiale successiva percependo il relativo aumento stipendiale. L'approvazione di questa disposizione *potrebbe* comportare il recupero retroattivo degli aumenti già percepiti. Infatti ci sarebbe la messa in discussione della validità dell'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 soprattutto per gli ultimi immessi in ruolo che così si vedrebbero bloccare le ricostruzioni di carriera. L'unico rimedio potrebbe essere ancora una volta attingere dal MOF sia per recuperare l'utilità 2012 (servono 350 milioni di euro) sia per recuperare l'utilità 2013. Pertanto ci andrebbe verso l'azzeramento del Mof e la cancellazione della contrattazione. Un'ipotesi sciagurata contro cui la FLC aveva già lanciato l'allarme in occasione dell'Intesa separata del 13 marzo 2013.

3) Blocco dei contratti parte economica

Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

Questo è il passaggio più grave di tutto il regolamento. Infatti si dispone che le procedure contrattuali ricadenti negli anni 2013/2014 partono sì, ma solo per gli aspetti normativi, cioè i contratti si avviano avendo a riferimento dal punto di vista economico la massa salariale esistente.

Gli interventi di natura normativa sulla contrattazione potranno essere "pagati" solo utilizzando le risorse già esistenti e quindi spostando salario o eliminando voci retribuite, secondo una logica endofaga.

Si conferma quindi che gli anni 2013 e 2014 diventano anni "vuoti" dal punto di vista salariale, così come lo sono stati gli anni 2010, 2011 e 2012.

In pratica sulla base della triennialità stabilita dal Decreto 150/2009, poichè il triennio contrattuale 2010-2012 è vuoto (e senza possibilità di recupero

afferma la norma) e si sarebbero dovute avviare le procedure negoziali per il secondo triennio 2013-2015. Gli effetti di questo regolamento spostano al 2015 tutto il peso del rinnovo contrattuale da punto di vista economico. Gli effetti immediati sono pesanti. Vediamo quali:

- si riversa sulla contrattazione integrativa, il peso della risposta all'emergenza salariale che attanaglia i settori pubblici. Il punto è che nei nostri comparti per la carenza di risorse in cui versano atenei ed enti di ricerca, non si riesce a recuperare nulla. Storia diversa e peggiore per il comparto scuola, dove le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono state ridotte per restituire i gradoni stipendiali a chi li aveva maturati nel 2011.
- si vorrebbe attivare la contrattazione sulla base di una cambiale in bianco da riscuotere nel 2015. Ora è evidente che la turbolenza politica che caratterizza questa fase storica del nostro paese non consente affidamenti.
- non si risolvono le questioni di merito rispetto all'applicazione del decreto 150/2009. Ci sono molti punti di quella norma che vanno cancellati prima di procedere alla contrattazione sia pur per la parte normativa. I passaggi maggiormente contestati riguardano esattamente le relazioni sindacali, ed è impensabile, senza una modifica del Dlgs 150/2009, procedere con un accordo che necessariamente deve stare nell'alveo della legge.

Sappiamo bene come sia assolutamente necessario adeguare i contratti ad una realtà profondamente cambiata e a condizioni di lavoro peggiorate, ma ciò non può certo significare interventi profondi che possono essere messi in campo solo quando saranno chiare le risorse.

4) vacanza contrattuale (IVC)

Per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo ad alcun incremento dell' IVC contrattuale che continua ad essere corrisposta sulla base di quanto previsto dalla Legge 203/2008.

Cosa significa? Che per l'adeguamento dell'IVC se ne riparla nel 2015-2017. Infatti l'Art. 1 lettera d) ha "congelato " l'IVC agli importi attuali.

Cronistoria degli interventi sull'indennità di vacanza contrattuale

Accordo del 23 luglio 1993	<p>L'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) ovvero l'incremento provvisorio, pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza; dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, tale importo sale al 50% dell'inflazione programmata. Essa scatta dopo 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL in vigore e cessa dalla decorrenza del nuovo CCNL.</p>
<p>T.U. lavoro Pubblico (165/2001)</p>	<p>Prevede all'art. 47 bis che, decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, allora era lo strumento normativo che stanziava le risorse per il rinnovo dei contratti collettivi, possano essere erogati, per il periodo di riferimento, in via provvisoria gli incrementi previsti sentite le organizzazioni sindacali rappresentative</p>
<p>Finanziaria 2009</p>	<p>Con l'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale, nel settore pubblico, decorre dal mese di aprile di ogni anno.</p>
<p>Decreto "Anti Crisi"</p>	<p>Con l'articolo 33 del D.L. 185/2008 la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale viene corrisposta anche ai pubblici dipendenti, per il 2008 ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, docenti universitari, forze armate, ecc). In base alla norma le somme così erogate rappresentano anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009.</p>
<p>Finanziaria Tremonti D.L. 78/2010</p>	<p>L'articolo 9, commi 17-21 hanno disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Erogazione avvenuta dal 1 gennaio 2010.</p>
<p>Legge di stabilità 2011</p>	<p>L' articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 autorizza il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.</p>
<p>DPR 122/2013</p>	<p>con l' Art. 1 lettera d) si "congelano" agli importi attuali l'IVC. Ciò vuol dire che ci manca l'inflazione programmata degli ultimi 3 anni. Se ne riparla nel triennio contrattuale 2015-2017 data in cui l'IVC sarà calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia</p>

Tabella riepilogativa

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Blocco retribuzioni	Si	Si	Si	Si	Si
Blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera comunque denominate	No	Si	Si	Si	Si
Blocco scatti di anzianità personale docente e Ata *	Si	Si	Si	Si	No

** le annualità 2010 e 2011 sono state recuperate rispettivamente con un D.I. e con un'intesa separata. Rimane il problema del recupero del 2012 a cui si aggiungerà anche l'annualità 2013.*